

**DETERMINAZIONE N. 6 del 09/02/2023**

**Prot. n. 144/2023**

**OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DPO/RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) IN MATERIA DI PRIVACY – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II. CIG N. Z8839DAEC6**

*Il sottoscritto dott. Marco Porciani, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 07.09.2022;*

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018, LH ha nominato quale DPO prima la dipendente dott.ssa Claudia Nardi, poi nell'anno 2019 ha affidato l'incarico di DPO / RPD (Responsabile Protezione Dati) all'avv. Alessandro Mosti;
- Il preventivo proposto nel 2019 dal professionista stato a suo tempo formulato sia per LH che per altre società del Gruppo; infatti l'avv. Mosti ha poi svolto l'attività anche per le società:
  - Lucca Riscossioni e Servizi srl;
  - Metro srl e
  - Sistema Ambiente S.p.A.;
- Preso atto della scadenza dell'incarico, considerata la volontà di adottare il c.d. "principio di rotazione", è stato individuato l'avv. Victoria Parise, che svolge attività di avvocato in Lucca e Firenze ed il cui c.v. è risultato idoneo e qualificato per lo svolgimento dell'attività professionale in oggetto;
- Dal Curriculum presentato, risulta, infatti che l'avv. Parise ha maturato esperienza in diritto del lavoro ed è esperta in materia di Privacy, avendo superato il master di specializzazione "Privacy Officer e Consulente della Privacy" ed avendo svolto ulteriori corsi in materia di

## **DETERMINAZIONE N. 6 del 09/02/2023**

*Cybersecurity*. Svolge ruolo di DPO per alcuni enti pubblici in Toscana ed in Lombardia oltre che per alcune aziende nel settore privato;

- A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività oggetto dell'incarico professionale consisteranno essenzialmente in:
  - Revisione e aggiornamento della documentazione privacy e sulla gestione dei processi;
  - Consulenza al titolare del trattamento ed ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Reg. UE 2016/679 ed altre eventuali disposizioni normative sulla protezione dei dati;
  - Formazione del personale interno in materia di privacy;
  - Redazione, su richiesta del Titolare, di regolamenti interni sull'utilizzo degli strumenti informatici da parte del personale dipendente;
  - Sorveglianza circa l'osservanza del Regolamento UE 2016/679;
  - Cooperazione con l'autorità di controllo Garante Privacy, in caso di richieste di chiarimento, ispezioni etc.;
  - Assolvimento della funzione di referente dell'Ente per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento;
  - Quindi richiesto, redazione di pareri in merito a valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 GDPR.
  
- L'avv. Parise, si è resa disponibile a formulare il proprio preventivo sia per Lucca Holding che per le società interessate all'incarico, indicando come possibile importo quello pari ad Euro 2.000,00 oltre CPA ed IVA per ogni società aderente (email del 03.01.2023 prot. LH n. 10/2023 agli atti del fascicolo d'ufficio);
  
- Valutato l'importo presunto per l'incarico in oggetto è stato, quindi, deciso di procedere con la modalità di affidamento diretto, previa richiesta di preventivo a mezzo piattaforma START, visto il favor del legislatore per l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, ex art. 40, c. 2 dlgs. N. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
  
- In data 19.01.2023 (prot. LH n. 66/2023 agli atti del fascicolo d'ufficio) il RUP ha attivato la procedura di richiesta di preventivo per affidamento diretto a mezzo piattaforma START (proc. N. 000729/2023);

## DETERMINAZIONE N. 6 del 09/02/2023

- In data 30.01.2023 il RUP, collegandosi alla piattaforma, ha aperto la busta telematica, presentata dall'operatore economico in data 21.01.2023, contenente la seguente documentazione:
  - Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e ulteriori dichiarazioni;
  - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
  - Preventivo;
  - Curriculum Vitae;
  - Offerta Economica;
  - Dettaglio Offerta Economica
  - Attestazione di avvenuto pagamento Marca da Bollo;
  - Copia Copertura Assicurativa;
  - Lettera di richiesta di preventivo (sottoscritta per accettazione).
  
- L'importo proposto nell'offerta economica da parte dell'avv. Victoria Parise è pari ad **Euro 8.000,00** (ottomila/00) oltre CPA ed IVA e nel dettaglio economico è esplicitato che per ogni società l'importo annuo offerto è di Euro 2.000,00 oltre CPA ed IVA (**allegato n. 1** offerta economica e relativo dettaglio presentati su START – prot. LH n. 98/2023 del 30.01.2023);
  
- Con nota del 30.01.2023 (prot. LH n. 99/2023 agli atti del fascicolo d'ufficio) il RUP ha attivato il c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 83, c. 9 d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., invitando l'operatore economico a “rendere, integrare e regolarizzare” le proprie dichiarazioni completando la compilazione del DGUE e del mod. “dichiarazione sostitutiva dei requisiti e ulteriori dichiarazioni” oltre che inviare nuovamente la scansione del documento “lettera di richiesta di preventivo” perché “non risulta completo o almeno non vengono visualizzate un paio di pagine”, dando come termine di risposta il giorno venerdì 03.02.2023;
  
- In data 03.02.2023 il RUP collegandosi alla piattaforma ha aperto i documenti inviati in risposta al soccorso istruttorio in data 02.02.2023 con risposte separate in quanto il doc. lettera richiesta di preventivo non veniva visualizzato a causa dell'inserimento della firma digitale che non era richiesta come obbligatoria (prot. LH n. 112/2023 e n. 117/2023 del 03.02.2023);
  
- Il RUP ha constatato che i documenti DGUE e mod. “dichiarazione sostitutiva dei requisiti e ulteriori dichiarazioni” risultano completi e soddisfano la richiesta di soccorso ed il documento “lettera di richiesta

## **DETERMINAZIONE N. 6 del 09/02/2023**

*di preventivo*” è stato inviato separatamente con firma olografa;

- Nella email di trasmissione del 02.02.2023 (prot. LH N. 112/2023), l'avv. Parise ha, inoltre, specificato che dal documento “preventivo” si intende eliminato il periodo *“le riunioni ed il lavoro si svolgeranno da remoto o in presenza a Lucca, senza addebito dei costi di trasferta. Per incontri presso sedi al di fuori del comune di Lucca o di Firenze il singolo Committente sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute dal professionista per la trasferta”*;
- Nella lettera di richiesta di preventivo (prot. LH n. 66/2023 agli atti del fascicolo d’ufficio) era previsto che *“verrà comunque valutato positivamente il preventivo di importo non superiore ad euro 8.000,00/annuo oltre CAP ed IVA (importo annuo per singola società pari ad euro 2.000,00 oltre CAP ed IVA), al fine di consentire il rispetto di norme e regolamenti interni e la conseguente possibilità di procedere con affidamento diretto del servizio.”*;
- L’offerta presentata è stata considerata congrua, rispetto all’attività da svolgere, al periodo di riferimento ed anche rispetto ad incarichi analoghi affidati da LH SPA;
- Nella lettera di richiesta di preventivo (prot. LH n. 66/2023 più sopra richiamata) è stato inizialmente stabilito che *“la durata di ciascun contratto è stabilita in un anno, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto. Sarà possibile rinnovare il contratto di anno in anno, per una durata massima complessiva dell’incarico di tre anni”*;
- Considerato che lo stesso Garante Privacy, con il *“Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione di dati (RPD) in ambito pubblico”* (allegato al provvedimento del 29 aprile 2021 n. 186) ha previsto che *“la durata del contratto di servizi deve tendenzialmente essere tale da consentire al RPD di poter impostare, in un periodo non breve, le attività necessarie per rendere conformi al Regolamento i trattamenti effettuati dal titolare che lo ha incaricato”* ed inoltre ha concluso che *“in linea di massima, si ritiene che un periodo congruo per la durata dell’incarico possa essere stimato intorno ai tre anni, al fine di dare al RPD il tempo necessario per poter conoscere adeguatamente l’organizzazione dell’ente e attuare le misure necessarie a garanzia dei diritti degli interessati”*;
- Si ritiene possibile, quindi, visto l’orientamento del Garante Privacy e l’importo annuo offerto, poter stabilire una durata massima di 3 (tre) anni dell’incarico, prevedendo nel relativo contratto che alla scadenza di ogni anno venga previsto il rinnovo espresso. Tale durata non inficia, inoltre, la modalità di procedura scelta per l’individuazione del professionista;

## DETERMINAZIONE N. 6 del 09/02/2023

- Poiché nella richiesta di preventivo (prot. LH n. 66/2023 agli atti del fascicolo d'ufficio) è stato precisato che *“per ogni singola società per cui sarà affidato l'incarico, sarà stipulato uno specifico contratto. [...] ogni singola società instaurerà con il soggetto così selezionato il relativo rapporto contrattuale”*, le risultanze di tale procedura saranno trasmesse alle società interessate all'affidamento del presente incarico;
- L'art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”* soglia attualmente innalzata ad euro 139.000 con D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021 come da ultima legge di conversione L: n. 108/2021 fino alla data del 30.06.2023;
- L'art. 5, co. 5 lettera b) del *“Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie stabilite dall'art. 36, comma 2 lett. A) D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 77/2021 nella Legge 29 luglio 2021 n. 108 fino al 30 giugno 2023”* di LH SPA (approvato con determinazione n. 28 del 05.11.2021), prevede che la S.A. procederà nei seguenti modi *“per la soglia di importo compresa tra Euro 5.000,00 ed euro 39.999,99, attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato. L'affidamento deve risultare da una determina dell'Amministratore Unico”*;
- Il successivo **comma 8 dell'art. 5** del suddetto Regolamento interno di LH SPA prevede inoltre che *“Le modalità di affidamento di cui al precedente comma 4, si applicano anche nelle ipotesi di affidamenti di **“incarichi professionali”** sia per le ipotesi di incarichi complessivamente di importo inferiore ad Euro 40.000,00 oltre IVA che in base alla disciplina del Codice dei Contratti possono essere affidati direttamente, sia per incarichi di importi superiori. A tali fini dovranno essere rispettate le disposizioni previste, a seconda dello scaglione di importo di riferimento, dalle lettere a), b), c), d) e f) di cui al precedente comma 5.”*;
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità di aff. diretto e importo inferiore a 40.000 euro), di esonerare l'affidatario, dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;

## **DETERMINAZIONE N. 6 del 09/02/2023**

- Il Responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella precedente procedura di affidamento, nella *dott.ssa Daniela Di Monaco*, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che aveva presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 42 dlgs. n. 50/2016 (prot. LH n. 138/2023 del 07.02.2023 agli atti del fascicolo d'ufficio);

*visto quanto in premessa:*

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

- 1 Di affidare direttamente l'incarico professionale di cui all'oggetto per la società Lucca Holding S.p.A., all'**avv. Victoria Parise**, con Studio in Firenze – via dei Renari 23 cap. 50125, **P.IVA 06490740484**, per un corrispettivo annuo pari ad **Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre CPA ed IVA** (così come indicato nel “*dettaglio economico*” allegato all'offerta presentata su piattaforma S.T.A.R.T. del 30.01.2023 prot. LH n. 98/2023 **allegato n. 1** alla presente determinazione);
- 2 Di stabilire una durata del contratto massima di 3 (tre) anni, visto il documento del Garante Privacy citato nelle premesse, prevedendo il rinnovo espresso alla scadenza di ogni anno;
- 3 Di dare mandato al RUP, individuato per la presente procedura, di procedere con le comunicazioni all'affidatario e predisporre il relativo contratto per la successiva stipula che avverrà mediante scambio di corrispondenza tra le parti, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (ex art. 32, c. 14 d.lgs. n. 50/2016);
- 4 Di trasmettere per opportuna conoscenza la presente determinazione alle seguenti società:
  - a. Lucca Riscossioni e Servizi srl;
  - b. Metro srl e
  - c. Sistema Ambiente S.p.A.al fine di procedere autonomamente con l'affidamento dell'incarico con il soggetto così selezionato.

L'Amministratore Unico  
*f.to Dott. Marco Porciani*